

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Settore: CICLO INTEGRATO E GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE

Oggetto: D.G.R. 1/7/2005, n.726 -
Autorizzazione all'esercizio della
concessione a derivare acqua
rilasciata al Comune di Bordighera,
sino all'originaria data di scadenza
indicata nel D.I. 19/3/1979, n.679, ai
sensi della l.r. 6/03.

RACCOMANDATA A.R.

Si trasmette copia della D.G.R. 1/7/2005, n.726 concernente "Autorizzazione all'esercizio della concessione a derivare acqua rilasciata al Comune di Bordighera, sino all'originaria data di scadenza indicata nel D.I. 19/3/1979, n.679, ai sensi della l.r. 6/03".

Distinti saluti.

servizio idrico integrato


Il Dirigente
(Dott. Giovanni Garaventa)

NERVIA

Genova, 11 LUG. 2005

Prot. n. 105072/1092
Allegati:

Al Signor Sindaco del
Comune di Bordighera
Via Romana, 52
18012 Bordighera IM



TEMA N. 88695
EL PROT. GEN. ANNO 2005



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale del Segretario Generale
Affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE: N 2617 del 01/07/2005

N. 726

INDATA 01/07/2005

OGGETTO : Autorizzazione all'esercizio della concessione a derivare acqua rilasciata al Comune di Bordighera, sino all'originaria data di scadenza indicata nel D.I. 19/3/1979, n.679, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 6/03

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando			
X		Massimiliano Costa			
X		Maria Bianca Berruti			
X		Margherita Bozzano			
X		Giancarlo Cassini			
X		Renzo Guccinelli			
X		Luigi Merlo			
	X	Claudio Montaldo			
X		Fabio Morchio			
X		Giovanni Battista Pittaluga			
X		Carlo Ruggeri			
X		Giovanni Vesco			
X		Franco Zunino			
12	1				
			12		

RELATORE alla Giunta Franco Zunino e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Mario Martinero, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 4 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
01/07/2005 (Dott. Mario Martinero)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA:

AFFARI GIUNTA

BORDIG

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dalasta)

PAGINA: I

COD. ATTO: DELIBERAZIONE

EMA N..... 88695
PROT. GEN. ANNO.....2005



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Ambiente Edilizia e Lavori Pubblici
Ciclo Integrato e Gestione Risorse Idriche - Settore

OGGETTO : Autorizzazione all'esercizio della concessione a derivare acqua rilasciata al Comune di Bordighera, sino all'originaria data di scadenza indicata nel D.I. 19/3/1979, n.679, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 6/03

DELIBERAZIONE

N.

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

726

17-05

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

- il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
 - ♦ l'articolo 22, commi 2 e 6, che prevede che
 - nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
 - le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 - ♦ l'articolo 23, commi 7 e 8, che dispone che
 - tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Giovanni Garaventa)

(Dott. Franco Rizzo)

6/6/05

U. - Macchione 1/7/05

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

BORDIG

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- il precedente comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare a essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché sia presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico;
- la l.r. 21 giugno 1999, n.18 recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare,
 - ◆ l'articolo 91, comma 1, lettera h) che attribuisce alla Regione la competenza sulle grandi derivazioni di acqua pubblica;
 - ◆ l'articolo 102 che prevede che
 - l'Autorità di bacino adotta le misure per la pianificazione dell'economia idrica, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, sulla base delle direttive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996;
 - il rilascio delle concessioni a derivare acqua è subordinato alla verifica della compatibilità del prelievo con il bilancio idrico della risorsa, fatto comunque salvo il minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, nonché nei termini stabiliti dall'articolo 12 bis del R.D. 1775/1933;
- la l.r. 12 marzo 2003, n.6 recante "Disposizioni urgenti in campo ambientale" ed, in particolare, l'articolo 1 che stabilisce che
 1. Le grandi derivazioni d'acqua, la cui concessione sia scaduta per effetto del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria a condizione che venga presentata alla Regione domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima l.r. 6/03.
 2. Con il provvedimento regionale sulla domanda di cui al comma 1 sono introdotte alla concessione le eventuali modifiche atte a consentire la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Regione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
 3. Nelle more del rilascio del provvedimento regionale il concessionario continua ad utilizzare la derivazione sulla base delle prescrizioni della concessione originaria.

Data - IL DIRIGENTE


(Dot. Giovanni Garaventa)
27/6/05

Data - IL SEGRETARIO

(Dot. Franco Rizzo)

U. Rizzuto 1/7/05

ATTO



CODICE PRATICA

BORDIG

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



4. La Regione, a seguito di presentazione delle domande di cui al comma 1, definisce l'ammontare della sanzione applicabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 23 del D.lgs. 152/1999, al cui versamento è condizionato il proseguimento dell'esercizio della concessione. I Comuni sono esentati dal pagamento della sanzione;

PREMESSO che

- il Comune di Bordighera è titolare di una concessione, rilasciata con Decreto Interministeriale 19/3/1979, n.679, per derivare dal subalveo del torrente Nervia e del rio Sasso, mediante pozzi ubicati nei Comuni di Bordighera e Camporosso, una quantità d'acqua pari a moduli 2,35 per uso potabile e irriguo; la concessione in parola è accordata per 70 anni a partire dal 1/1/1952;
- il Comune di Bordighera con nota n.6868 del 9/6/2003 ha presentato istanza per continuare ad esercitare sino all'originaria data di scadenza, ai sensi della l.r. n.6/03, la concessione di cui è titolare;

CONSIDERATO che

- l'Autorità di Bacino regionale non ha ancora provveduto a predisporre il bilancio idrico di bacino;
- l'Autorità di Bacino regionale è l'organismo competente in materia di bilancio idrico e, pertanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della l.r.6/03, si è provveduto a richiedere a tale Autorità un parere circa le eventuali misure da adottare per garantire il minimo deflusso vitale nel corpo idrico;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Provinciale dell'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole in merito al parere richiesto sull'istanza in parola, con voto n.601 del 8/10/2003, richiedendo di distinguere, a livello di concessione, la quantità e i punti di attingimento per l'uso potabile e l'uso irriguo;

CONSIDERATO, altresì, che l'esercizio della derivazione in oggetto non risulta avere causato nel passato criticità o lamentele da parte di altri concessionari;

RITENUTO, pertanto, di rinviare a quando sarà disponibile il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico la fissazione delle prescrizioni suggerite dal Comitato Tecnico Provinciale dell'Autorità di Bacino e l'eventuale revisione di tale concessione, secondo le

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni Garaventa)

6/6/05

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Franco Rizzo)

U. M. Rizzo 6/6/05

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

BORDIG

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

DEMA N..... 88695
L. PROT. GEN. ANNO.....2005



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Ambiente Edilizia e Lavori Pubblici
Ciclo Integrato e Gestione Risorse Idriche - Settore

modalità previste dall'articolo 22 - comma 6 - del D.lgs. 152/99, in ordine alla sua compatibilità con le previsioni del piano di tutela e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che sussistano i presupposti per autorizzare il Comune di Bordighera ad esercitare la concessione di cui è titolare sino alla data di scadenza indicata nel D.I. 19/3/1979, n.679;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di autorizzare il Comune di Bordighera, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. n.6/03, ad esercitare la concessione di cui è titolare sino all'originaria data di scadenza indicata nel D.I. 19/3/1979, n.679;
- di rinviare a quando sarà disponibile il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico la fissazione delle prescrizioni suggerite dal Comitato Tecnico Provinciale dell'Autorità di Bacino e l'eventuale revisione di tale concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 22 - comma 6 - del D.lgs. 152/99, in ordine alla sua compatibilità con le previsioni del piano di tutela e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico;
- di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. FINE TESTO

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni Garaventa)
[Signature]
14/6/05

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni Garaventa)
[Signature]
16/6/05

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Franco Rizzo)

[Signature] 11-11-2005 17/05

ATTO

ATTESTO che la presente COPIA, firmata singolarmente firmate, è CONFORME ALL'originale agli atti. 6 LUG 2005 Genova, IL



DISTRUTTORE (Patrizia Dall'asta)

[Signature]

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

BORDIG

PAGINA : 4

COD. ATTO: DELIBERAZIONE

Imperia D-13

Imperia D-13

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO

MINISTERO DELL'ENERGIA

CON IL MINISTERO DELLE FINANZE

Magistrato Centrale presso il Ministero del Lavoro Pubb.

MINISTERO

DEI LAVORI PUBBLICI

Visto ed annotato al n. 212 del registro del de
da quali non deriva l'impegno di spesa. DIV. II

9427-10-V-12 Roma, 18-7-59

RAGIONERIA

Div. III/AE
N. 679

in D.M. 18/7/59

*Per stampe dello
in data 17/12/1958
Comune di Bordighera
Ufficio Contabilità
Municipio Venegono
Ufficio Contabilità*

VISTO il Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 n. 3690 con il quale fu concesso al Comune di Bordighera, a rinnovo con varianti in sanatoria, dell'utenza di cui al Decreto Ministeriale 14 maggio 1943 n. 1773, di derivare moduli passanti 0,85 dal subalveo del torrente Nervia e mod. 0,05 dal subalveo del torrente Rio Sasso a, complessivamente, moduli 0,90, in territorio dei Comuni di Camporosso e Bordighera (prov. di Imperia), per uso potabile ed irriguo del Comune stesso;

VISTA l'istanza 8 ottobre 1959 del suddetto Comune di Bordighera, corredata di progetto a firma del geometra Guglielmo Holerdyt intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di variare l'utenza di cui sopra nel senso di derivare dal subalveo del torrente Nervia, nei Comuni di Camporosso e Bordighera, mediante 9 pozzi, già perforati, la portata di moduli 2,50 (compresi i moduli 0,85 già concessi), fermo restando la portata di moduli 0,05 dal subalveo del Rio Sasso e complessivamente la portata di moduli 2,55, per uso promiscuo, irriguo e potabile dello stesso Comune di Bordighera e in parte per le esigenze idriche dei Comuni di Vallecrosia, Vallebona e Ospedaletti;

VISTI gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale ha fatto opposizione l'Amministrazione della Fer-

ST/loc

MINISTERO DELL'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE L.A.S.
ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI
18 LUG. 1959
DIV. III N. 1079

10/7/59

Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 2 =

rovie dello Stato - Compartimento di Genova - sostenendo, in sostanza, che la nuova richiesta d'acqua sarebbe eccessiva e danneggerebbe le attuali disponibilità idriche che alimentano i pozzi di sua proprietà siti a valle di quelli del richiedente;

CONSIDERATO che dagli accertamenti idrologici eseguiti dalla Sezione Idrografica di Genova è risultato che dalla falda acquifera può essere emunta una portata sensibilmente superiore a quella di 1/sec. 220 senza turbare il regime idrico delle formazioni acquifere sotterranee e senza quindi provocare alcuna interferenza sui pozzi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

CHE la suddetta opposizione poichè è risultata infondata è da respingere;

CHE, in base ai dati idrologici forniti dalla Sezione Idrografica competente della chiesta derivazione dal subalveo del torrente Nervia, mediante 5 pozzi, di cui uno di riserva, è stato determinata in moduli 2,30 (compresi i moduli 0,85 di precedente concessione) e che, pertanto, la complessiva portata da derivare dal subalveo dell'anzidetto torrente Nervia e da quello del Rio Sasso è di moduli 2,35 (2,30 + 0,05);

RITENUTO che può farsi luogo alla concessione, in via di sanatoria, della suddetta derivazione per la durata di anni settanta successivi e continui con la stessa decorrenza della concessione di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1955 n. 5690 e cioè dal 1° gennaio 1952;

VISTO il disciplinare n. 21 di repertorio, contenente gli

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 3 -

obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto in data 13 febbraio 1975 presso l'Ufficio del Genio Civile di Imperia dal Sig. Emilio Verrando nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bordighera, disciplinare che deve intendersi modificato nei riguardi del pagamento dei canoni, come è indicato nel dispositivo del presente decreto;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con 4 voti 28 luglio 1961 n. 1422 e 16 dicembre 1971 n. 1797;

SENTITA la Regione Liguria che ha espresso parere favorevole con la delibera consiliare n. 13 del 4 febbraio 1974;

VISTO il Testo Unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le successive modificazioni;

DECRETA:

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni opposizione in quanto non se ne sia tenuto conto nel disciplinare di concessione e nel presente decreto, è concesso, in via di sanatoria, al Comune di Bordighera di variare l'utenza oggetto del Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 n. 5690 nel senso di derivare dal subalveo del torrente Nervia mediante 5 pozzi già perforati, di cui uno di riserva, la portata di moduli 2,30 (compresi i moduli 0,85 già concessi), fermo restando la portata di moduli

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

4

0,05 derivabile dal subalveo del Rio Sasso, e quindi complessivamente moduli 2,35 (2,30 + 0,05), per uso potabile ed irriguo dello stesso Comune ed, in parte, per soddisfare le esigenze idriche dei Comuni di Vallecrosia, Vallebona e Ospedaletti;

Art. 2) La concessione è accordata per un periodo di anni settanta successivi e continui con la stessa decorrenza dalla concessione assentita con D.M. 8 settembre 1955 n. 5550 e cioè dal 1° gennaio 1952 subordinatamente alla osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel citato disciplinare che si approva, con la modifica dell'ultimo comma dell'art. 6, il cui testo è sostituito dal seguente: "per il periodo dal 1° febbraio 1952

in poi) annue L. 37.500 (trentasettamilaseicento), in ragione di L. 15.000 per modulo e per moduli 2,35".

E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 6 del citato disciplinare;

Art. 3) L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo degli anni finanziari in cui verrà riscosso, corrispondente al capitolo 2608 dello stato di previsioni dell'entrata per il corrente anno finanziario.

L'Ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Liguria designato per la provincia di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, il

MINISTERO CENTRALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

[Signature]

[Signature]

[Stamp]

[Stamp]

BATTAGLI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Settore Pianificazione e Difesa del Territorio

Ufficio Risorse Idriche

DISCIPLINARE - Rep. n. 17532

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal Bacino del torrente Borghetto chiesta dal Comune di Bordighera con domanda in data 31.03.1984 pervenuta il 11.05.1984 (Pratica n. 20) in sanatoria (rif. D.M. n. 3089/25.04.1956 - scadenza 01.05.1983).



Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal Bacino del torrente Borghetto nel territorio del Comune di Perinaldo località sorgente Battagli è fissata nella misura di moduli 0.06 (pari a l/sec. 6), per uso potabile ed irriguo.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'acqua viene derivata dalla sorgente denominata "Battagli", in sponda destra del T. Borghetto, mediante bottino di presa in pietrame e malta cementizia. Tramite una condotta in ferro del diametro di 200 mm. l'acqua viene trasportata al serbatoio di accumulo e riserva denominato "Ciotti" e da qui immessa nella rete che copre il territorio da quota 145 a 240 m.s.l.m. nei Comuni di Bordighera, Vallebona ed Ospedaletti, alimentando anche l'impianto di sollevamento del Comune di Seborga (oltre 1000 utenti complessivamente). Lungo il percorso della condotta, di lunghezza pari a circa 3500 mt., vengono serviti direttamente altri 112 utenti.

Tali opere sono in conformità al progetto datato 26.03.1984 e all'integrazione progettuale datata 30.11.1993 a firma del Geom. Natta



Giovanni, che sono parte integrante del presente disciplinare e composti complessivamente da: Relazione tecnica, Tavola dei disegni di progetto, Relazione tecnica integrativa, Planimetria scala 1:2000 della zona di tutela assoluta.

Art. 3 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata derivata non possa superare quella concessa e non entri nella derivazione, alla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella accordata, la ditta dovrà provvedere all'installazione di apposito strumento di misura dell'acqua derivata, riservandosi l'Amministrazione Provinciale la facoltà di ingiungere altre apposite opere modulatrici e di prescrivere, qualora necessario, un orario e/o regolamento d'uso nonché di fissare la data della sua entrata in vigore.

L'Amministrazione Provinciale di Imperia e l'Ufficio Idrografico di Genova avranno inoltre la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare il controllo degli impianti della derivazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario è tenuto a sua cura e spese a compilare ed inoltrare all'Amministrazione Provinciale e all'Ufficio Idrografico di Genova, entro il giorno 15 del mese di Gennaio di ogni anno, la scheda informativa mod. CD2 all'uopo predisposta, nonché a permettere e favorire ai funzionari incaricati il libero accesso agli impianti relativi alla concessione.

Art. 4 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico della ditta concessionaria, tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, corsi d'acqua.

scoli e simili, sia per la difesa del suolo in genere e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della derivazione concessa, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se esso sarà accertato in seguito. Inoltre è fatto obbligo alla ditta concessionaria di eseguire tutte quelle opere e previdenze che le singole Amministrazioni competenti intenderanno prescrivere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, della fluttuazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e della sicurezza pubblica, nonché della tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 236/1988 il Comune è obbligato a realizzare e mantenere le opere previste dall'art. 5 del citato D.P.R. e al controllo che nella zona di rispetto, di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R., non vengano svolte le attività o destinazioni in esso indicate.

Art. 5 - DURATA DELLA DERIVAZIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo continuo di anni 30 decorrente dal 01.05.1983 fino al 30.04.2013.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la stessa potrà essere, su richiesta del concessionario, rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di rinuncia, decadenza o revoca, l'Amministrazione Provinciale, sentito il Ministero delle Finanze - Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria - Sezione Staccata di Imperia, ed il Ministero dei Lavori Pubblici,

avrà diritto di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, oppure di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse (artt. 28 e 30 del R.D. 1775/1933).

Art. 6 - CANONE

La ditta concessionaria corrisponderà alle finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, alle legali scadenze, l'annuo canone di L. 500000 (lire cinquecentomila) dal ^{1.01.1984 *} ~~01.05.1983~~ anche se non possa o voglia fare uso, in tutto od in parte della concessione.

Dal ^{1983 *} ~~01.05.1983~~ al 31.12.1989 l'annuo canone sarà di L. 30000 (lire trentamila); dal ~~01.01.1990~~ al 31.12.1993 l'annuo canone sarà di L. 180000 (lire centottantamila) *.

Stampa circolare con testo illeggibile e firma di un DIRIGENTE (Ing. Enzo Vian)

Art. 7 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle sottoindicate quietanze, di aver effettuato:

- a) il deposito presso la Tesoreria Provinciale di Imperia, Cassa Depositi e Prestiti, della somma di L. 250000 (lire duecentocinquantamila), giusta quietanza n. 21 del 17.03.88 ai sensi dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni, a titolo di cauzione derivante dagli obblighi inerenti la concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- b) il versamento, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Imperia, della somma di L. 10000 (lire diecimila), giusta quietanza n. 308 in data

10.09.1984 a termini del 2° comma dell'art. 7 del citato R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni e integrazioni;

c) il versamento, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Imperia della somma di L. 50000 (lire cinquantamila), giusta quietanza n. 3632 in data 16-3-88, giusta nota della Direzione Compartimentale del Territorio n. 4834/97 in data 05.09.1997.

Restano a carico della ditta concessionaria eventuali altre spese inerenti la concessione.

Art. 8 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI - DECADENZA - REVOCA

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni, delle norme regolamentari di cui al R.D. 14.8.1920 n. 1285, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela delle acque dall'inquinamento e la difesa del suolo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55 del R.D. n. 1775/1933, l'Amministrazione Provinciale di Imperia si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

- per non uso durante un triennio consecutivo;
- per cattivo e/o diverso uso in relazione ai fini dell'utilizzazione;
- per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

- per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative in vigore;
- per il decorso dei termini eventuali stabiliti dal decreto e dal presente disciplinare entro i quali deve essere derivata ed utilizzata l'acqua pubblica;
- per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20 del R.D. n. 1775/1933, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo per le concessioni di derivazione d'acqua di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare.

Infine, qualora dal Piano di Bacino del corso d'acqua interessato o da altri studi di determinazione della disponibilità della risorsa idrica adottato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia, il prelievo oggetto della presente concessione risultasse non compatibile con l'equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso, la presente concessione potrà essere revocata, in tutto o in parte, con provvedimento motivato del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Imperia.

Art. 9. - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio legale in Bordighera, Comune interessato dalla derivazione e intestatario della concessione

IL PRESENTE ATTO È SOGGETTO
A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO
D'USO IN CASO DI ART. 5, 1986
TAR. IMPERIA 1° ART. 2
2004

Imperia
LA DITTA CONCESSIONARIA

8 APR. 1998

Ammin. Provinciale di IMPERIA
Settore Aspetto del Territorio
Ufficio Risorse Idriche



Il DIRIGENTE
(Ing. Enzo Viani)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ACQUEDOTTO
Geom. GIOVANNI NATTA
Sig.

VISTO si autentica la firma del
NATTA Giovanni - delegato

[Handwritten signature]

conosciuto mediante C.I.


297705731

rilasciata dal Comune di Bordighera

in data 31.01.98

Imperia, 23.03.98

Il Dirigente
(Ing. Enzo VIANI)





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE Urbanistica e Difesa del Territorio
UFFICIO Servizi e Amministrazione Interna / KG-mm (da citare nella risposta)

Le-trasmiss_ATTII Bordighera

Cose -
Fusione
(Se non e' gia'
fatto) in
data base
deliberi
Welleman
ecc.

10 AGO. 2005

PROTOCOLLO N. 0033147 / 847
RISP. A NOTA DEL N. DIV.
ALLEGATI N.

IMPERIA,

Oggetto: Torrente Borghetto - Rio Battagli in Comune di Bordighera - Concessione per l'attraversamento di area demaniale con condotta interrata per trasporto acqua potabile in Comune di Perinaldo.

Richiedente: COMUNE DI BORDIGHERA.
Trasmissione atto di concessione.

CITTA' DI BORDIGHERA
11.08.05 011811
PROTOCOLLO GENERALE

RACCOMANDATA A.R.

CITTA' DI BORDIGHERA
UFFICIO TELESCO
Prot. n. 3315
del 19 AGO. 2005

- Al Comune di Bordighera
c.a. Ing. CASCELLA
BORDIGHERA IM

In allegato si trasmette copia dell'atto di concessione di rep. n. 23727 del 08.08.2005 relativo all'oggetto.

Si informa che la concessione ha inizio il 01.01.2001 e verra' a scadere il 31.12.2019.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott.ssa Katia GIORDANO)

[Handwritten signature]



PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

13
12-12-1982
n. 955 - imposta
di ballo.

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO

Rep. n. 23727 **CONCESSIONE DEMANIALE** del € 8.000,000

L'Amministrazione Provinciale di Imperia (C.F. 00247260086), rappresentata dalla Dott.ssa Katia GIORDANO nata a Imperia il 12.08.1961, quale Funzionario Delegato con Provvedimento Dirigenziale n. h/542B del 31.05.2004;

Vista l'autorizzazione idraulica rilasciata con provvedimento Dirigenziale n. **h/175 del 28/10/1996** dalla Provincia di Imperia – Settore Pianificazione e Difesa del Territorio;

CONCEDE

al **COMUNE DI BORDIGHERA**, con sede in Via XX Settembre 32 – Bordighera C.F. 00260750088, rappresentato legalmente in qualità di **Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Bordighera dall'ing. Walter SIMONETTI** nato a Finale Ligure (SV) il 19/06/1948 C.F. SMNWTR48H19D600Q, l'occupazione di **area demaniale per l'attraversamento con condotta interrata per trasporto acqua potabile del Rio Battagli - T. Borghetto tra i Comuni di Perinaldo e Seborga**, come meglio rappresentato nell'allegata planimetria di progetto conforme a quella in atti presso il Settore Pianificazione e Difesa del Territorio. Sono altresì allegate al presente atto le Norme Tecniche cui è soggetta la concessione demaniale in questione.

- 1) L'area è concessa nello stato in cui si trova. Eventuali spese di miglioramento o adattamento, sostenute dal Concessionario ed autorizzate dalla Provincia non danno diritto a rimborso od indennizzo alcuno da parte della Provincia.
- 2) La concessione avrà durata **dal 01.01.2001 al 31.12.2019**, con esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà pervenire alla Provincia con le modalità ed i limiti previsti nell'art. 7 del Regolamento Provinciale per la concessione di aree del Demanio Fluviale approvato con D.C.P. n. 73 del 29/07/2002 e modificato con D.C.P. N. 116 del 10/12/2002.
- 3) Il concessionario è ammesso al pagamento del 10% del canone annuo stimato, a seguito di Delibera di Giunta Provinciale del 10/07/2003, fino all'emanazione del Regolamento di attuazione della L. 136/2001. Il canone annuo è fissato in **Euro 142,03 (centoquarantadue/03)**. Il canone è soggetto a revisione triennale ai sensi dell'art.101, punto 4) L.R. 18/1999, come modificato dall'art.3 L.R. 2/2002 ed è da pagarsi, annualmente entro trenta giorni dalla comunicazione della Provincia. Il pagamento deve essere effettuato con c/c postale n. 13460183 intestato all'Amministrazione Provinciale di Imperia – Servizio Tesoreria, indicando la causale "concessione area golenale". Il concessionario farà pervenire immediatamente la ricevuta comprovante il pagamento agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale – Settore Pianificazione e Difesa del Territorio – Piazza Roma 2 IMPERIA – a mezzo posta, o a mezzo fax al nr. 0183/62314 oppure recandosi personalmente presso gli Uffici suddetti.
- 4) Si dà atto che il concessionario, a garanzia del puntuale pagamento del canone e dell'osservanza di tutte le condizioni sopra esposte, ha costituito un deposito cauzionale di **Euro 284,06 (duecentottantaquattro/06)**.
- 5) E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere o cedere, anche parzialmente, la concessione e/o costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dalla Provincia.

- 6) La Provincia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la concessione al concessionario la realizzazione, nel termine all'uopo fissato, di opere aggiuntive di quelle già eseguite qualora sopravvenga tale necessità per fini idrauliche di pubblico interesse.
- 7) La Provincia si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, in caso di opere idrauliche e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e progetti Regionali Provinciali ovvero qualora ravvisi l'opportunità di dare una diversa destinazione al terreno, con un preavviso di mesi tre senza alcun diritto del concessionario ad indennizzo.
- 8) Qualora l'opera interferisse con futuri interventi di carattere idraulico della Pubblica Amministrazione, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.
- 9) In caso di revoca, della concessione qualora il Concessionario non provveda al rilascio del bene demaniale, entro i termini previsti, la Provincia provvederà allo sgombero in danno allo stesso, avvalendosi della cauzione prestata. In ogni caso è fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento dei maggiori danni subiti.
- 10) La concessione decade automaticamente nel caso di mancato utilizzo del bene demaniale per i fini stabiliti per almeno un anno.
- 11) Al termine della concessione, o nei casi di revoca o di decadenza, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese al ripristino totale dell'area concessa. Sono acquisite alle proprietà dello Stato tutte le addizioni e/o migliorie apportate al bene concesso, o a parti dello stesso, senza diritto di rimborso o indennizzo. Resta comunque nella facoltà della Provincia di pretendere il ripristino dello stato dei luoghi anche per quanto riguarda ogni addizione e/o miglioria.
- 12) Alla fine della concessione, su istanza del concessionario, la cauzione sarà restituita, ove depositata, se risulterà il regolare adempimento delle norme che regolano la concessione.
- 13) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art.5, 2° comma, TAR. Parte I^, art.2 TAR. Parte 2^ e art.6 D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Fatto, letto, sottoscritto.
Per accettazione
IL CONCESSIONARIO

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Fazio Giulio

FOGLIO DI NORME TECNICHE

contenente obblighi e condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per l'attraversamento del Rio Battagli con condotta interrata (diametro mm. 200) per trasporto acqua potabile in Comune di Perinaldo. (Pratica n° 847)

Richiedente: COMUNE DI BORDIGHERA.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione demaniale ha per oggetto l'utilizzo dell'area demaniale individuata al successivo art. 2 per l'attraversamento del Rio Battagli con condotta interrata (diametro mm. 200) per trasporto acqua potabile come da provvedimento provinciale n. h/175 del 28/10/1996 che viene espressamente richiamato anche per quanto attiene al rispetto delle prescrizioni e condizioni tecniche nello stesso contenute.

ART. 2 - UBICAZIONE DELLE AREE E CONSISTENZA

Comune: Perinaldo

Corso d'acqua: Torrente Borghetto - Rio Battagli

Ubicazione catastale: Comune Censuario di Perinaldo - Fg. 20 frontistante al mappale 350

ART. 3 - CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Il mantenimento della condotta ed il suo utilizzo dovrà avvenire conformemente agli elaborati grafici presentati e in atti presso il Settore Pianificazione e Difesa del Territorio, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, cui il titolare della concessione è tenuto, con piena responsabilità agli effetti civili e penali e con l'obbligo di continua pulizia dei tratti di corso d'acqua sottostanti, in modo tale da consentire sempre il regolare deflusso delle acque.

Si avverte già fin d'ora che la contravvenzione al presente articolo, oltre alla denuncia penale ove ne ricorrano i presupposti nonché l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa, può comportare, senza ulteriori avvisi, l'intervento diretto, in via sostitutiva, da parte della Provincia con accollo delle spese al concessionario, utilizzando allo scopo anche il deposito cauzionale.

La presente previsione di intervento sostitutivo non libera il concessionario dalle responsabilità civili e penali conseguenti alla sua negligenza le quali permangono integralmente.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Il Titolare della concessione terrà manlevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualunque reclamo, spesa o protesta da parte di chi si ritenesse danneggiato dalla costruzione o dall'esercizio delle opere contenute nell'area in concessione, delle quali dovrà usufruire in modo da non recare danno alle proprietà pubbliche e/o private e da non offendere preesistenti diritti o concessioni.

Comunque il titolare sarà responsabile di qualunque danno dovesse derivare alle sponde, ed alle arginature ed altri manufatti per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere in parola e si impegna ad eseguire a proprie spese tutti gli interventi che l'Amministrazione Provinciale riterrà

necessari nei tempi indicati per ovviare ai danni causati ed ai fini della idraulico del corso d'acqua e della pubblica incolumità.

ART. 5 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità **fino al 31.12.2019**. Alla scadenza della concessione, la stessa non potrà essere rinnovata. Il rinnovo della concessione è ammesso con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 7 del Regolamento Provinciale per la concessione di aree del Demanio Fluviale approvato con D.C.P. n. 73 del 29/07/2002 e modificato con D.C.P. N. 116 del 10/12/2002. Ai fini del relativo **rinnovo**, essa sarà anche subordinata a tutte le eventuali varianti ed integrazioni che la Provincia riterrà necessarie ed opportune e per le quali il concessionario dovrà provvedere a proprie spese. Al termine della concessione, o nei casi di revoca o di decadenza, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese al ripristino totale dell'area concessa. Sono acquisite alle proprietà dello Stato tutte le addizioni e/o migliorie apportate al bene concesso, o a parti dello stesso, senza diritto di rimborso o indennizzo. Resta comunque nella facoltà della Provincia di pretendere il ripristino dello stato dei luoghi anche per quanto riguarda ogni addizione e/o miglioria.

ART. 6 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Ove l'Amministrazione Provinciale riconosca l'esigenza, ai fini idraulici e/o di tutela della pubblica incolumità, d'intervento con opere aggiuntive o di modifica di quelle già eseguite nell'area in concessione, potrà prescrivere al titolare detti lavori, fissando termini di tempo per la loro esecuzione.

Parimenti l'Amministrazione Provinciale ha facoltà di **revoca** in tutto o in parte della concessione data, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e Progetti Regionali o Provinciali. In tale caso il concessionario è tenuto a rendere, a propria cura e spese e dietro semplice richiesta scritta della Provincia, in pristino stato i luoghi oggetto della presente concessione.

Per inadempienza di una qualsiasi delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente foglio, accertata sia dalla Provincia che da altra Autorità titolata, l'Amministrazione Provinciale dichiarerà la decadenza della concessione.


Anche in tal caso il concessionario è tenuto a rendere a propria cura e spese e dietro semplice richiesta scritta della Provincia, in pristino stato i luoghi. Sia nel caso di revoca che di decadenza, ove il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, vi provvederà la Provincia utilizzando le somme versate a titolo di cauzione definitiva. Ove tali somme non siano sufficienti, la rimanente quota è comunque a carico del concessionario.

Ove non sia necessario utilizzare le somme versate a titolo di cauzione, le stesse saranno restituite previa certificazione della Provincia della loro non utilizzabilità a concessione scaduta e non rinnovata.

ART. 7 - LIMITI DELLA PRESENTE CONCESSIONE E RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI


La presente concessione è accordata salvo i diritti di terzi e non esime il titolare dall'obbligo del conseguimento di ulteriori autorizzazioni e/o concessioni previste dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle previste dalla vigente normativa urbanistica e ambientale, per il godimento della stessa.


IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo VIANI)





ESTRATTO DI MAPPA 1:2.000 Comune di Seborga

▨ Area occupata Mq. 25



$$\frac{150}{2000} = 0,075$$



SEZIONE TRASVERSALE DELL' ALVEO